

BGer 5F_15/2017 vom 21. November 2017

Bundesgericht, 2017-11-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5F_15_2017

FR: TF 5F_15/2017 du 21 novembre 2017

IT: TF 5F_15/2017 del 21 novembre 2017

Erwägungen

E. 1

B. _____,

E. 2

C. _____,

E. 3

Comune di X. _____,

controparti,

Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno,

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di

vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

revisione,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_439/2017 del 17 luglio 2017.

Considerando:

che con sentenza 5A_439/2017 del 17 luglio 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché manifestamente non motivato in modo sufficiente, il ricorso inoltrato da A. _____ contro la decisione 2 giugno 2017 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, in materia di aggiudicazione di un bene all'asta pubblica;

che il 30 agosto 2017 A. _____ ha chiesto la revisione della sentenza 17 luglio 2017;

che l'istante ha pure postulato la ricusa dei Giudici federali von Werdt e Escher, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria;

che con decreto 12 settembre 2017 la domanda di ricusa della Giudice federale Escher è stata dichiarata inammissibile (poiché manifestamente abusiva) e la richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta (siccome l'istanza di revisione appariva priva di possibilità di successo);

che con decreto 15 settembre 2017 l'istante è stata invitata a versare un anticipo spese di fr. 1'000.-- (entro 14 giorni dalla notifica del decreto);

che con decreto 19 ottobre 2017, dato il mancato versamento dell'anticipo spese, a A._____ è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile scadente il 2 novembre 2017 per provvedere al pagamento;

che con scritti datati 21, 22 e 23 ottobre 2017 A._____ ha contestato i decreti 12 e 15 settembre 2017 e ha chiesto di annullare l'anticipo spese o di ridurlo a fr. 200.--, senza tuttavia addurre motivi che giustificano un riesame dei decreti, ma limitandosi invece ad allegare un formulario per attestare la propria pretesa indigenza, nonché a genericamente e confusamente lamentare un'asserita violazione di norme procedurali ed un'asserita discriminazione per il fatto di non poter ricevere le comunicazioni all'estero ed in una lingua a lei conosciuta;

che peraltro tali richieste di riesame sono giunte per posta al Tribunale federale soltanto il 2 novembre 2017, per cui non era possibile comunicarne l'esito all'istante prima della scadenza del termine suppletorio non prorogabile scadente proprio lo stesso giorno;

che il 15 novembre 2017 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito dell'istanza di revisione (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che la domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, risulta priva d'oggetto poiché non è chiamato a statuire sulla presente causa;

che in virtù dell' art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché la domanda di revisione sia scritta in tedesco (come era diritto dell'istante, v. art. 42 cpv. 1 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.